

- (12) Il codice IC 0 è stato riservato dall'ICAO al funzionamento senza assegnazione di codice. Non è necessario che gli interrogatori modo S che utilizzano il codice 0 in conformità con le norme e le procedure raccomandate dell'ICAO siano soggetti al processo di assegnazione coordinato.
- (13) Il codice II 14 è stato riservato all'uso condiviso da parte dei sistemi di prova. Il rilevamento dei bersagli modo S non può essere garantito quando funzionano contemporaneamente diversi sistemi di prova. Gli operatori dei sistemi di prova di modo S che devono effettuare prove temporanee in situazioni non conflittuali devono pertanto garantire un adeguato coordinamento bilaterale con gli operatori dei sistemi di prova di modo S.
- (14) Il servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC dovrà mettere a disposizione degli Stati membri e degli operatori modo S, e aggiornare ove richiesto, un piano di assegnazione dei codici IC che garantisca nel contempo un uso sicuro ed efficace di tali codici. Il piano di assegnazione dovrà essere approvato dagli Stati membri interessati.
- (15) È necessario definire un meccanismo che risolva situazioni in cui l'approvazione del piano di assegnazione dei codici IC non può essere ottenuta tempestivamente.
- (16) Per mantenere o migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, occorre imporre agli Stati membri di garantire che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L'applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l'individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione.
- (17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione in materia di interoperabilità dovrebbero descrivere le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti nonché della verifica dei sistemi.
- (18) Il livello di maturità del mercato dei componenti oggetto del presente regolamento è tale che la loro conformità o idoneità all'uso possono essere valutate in modo soddisfacente mediante il controllo di fabbricazione interno, utilizzando procedure basate sul modulo A della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE<sup>(1)</sup>.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore (*interrogator codes*) di modo S (di seguito «codici IC») al fine di garantire una gestione efficiente e sicura della sorveglianza del traffico aereo e il coordinamento civile e militare.
2. Il presente regolamento si applica agli interrogatori modo S idonei e ai relativi sistemi di sorveglianza, ai loro componenti e alle relative procedure, ove siano di supporto all'assegnazione o all'uso coordinati di codici IC idonei.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «interrogatore modo S»: sistema composto da un'antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo, noto come modo S;
- 2) «codice dell'interrogatore» (di seguito «codice IC» — *interrogator code*): codice identificativo dell'interrogatore o di sorveglianza utilizzato per i protocolli di blocco multisito ed eventualmente di comunicazione;
- 3) «codice identificativo dell'interrogatore» (di seguito «codice II» — *interrogator identifier code*): codice dell'interrogatore modo S con un valore compreso tra 0 e 15 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito e di comunicazione;
- 4) «codice identificativo di sorveglianza» (di seguito «codice SI» — *surveillance identifier code*): codice dell'interrogatore modo S con un valore compreso tra 1 e 63 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito e di comunicazione;
- 5) «blocco multisito»: protocollo che consente l'acquisizione e il blocco dei bersagli modo S da parte di diversi interrogatori modo S la cui copertura si sovrappone;
- 6) «protocolli di comunicazione multisito»: protocolli utilizzati per coordinare, in aree di copertura sovrapposte degli interrogatori modo S, il controllo delle comunicazioni effettuate in più di una transazione;
- 7) «bersaglio modo S»: piattaforma dotata di transponder modo S;

